

Allegato "A" al n. 1364/1013 di repertorio-----

-----**FONDAZIONE SAN BERNARDINO - ETS**-----

-----STATUTO-----

-----ARTICOLO 1-----

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni e, in quanto compatibili, del Codice Civile e relative norme attuative, nonché ai sensi della Legge 7 marzo 1996 n. 108 "Disposizioni in materia di usura", la "Fondazione San Bernardino ETS" (di seguito Fondazione).-----

La Fondazione è promossa dalle Diocesi Lombarde nell'attuazione dei principi del Vangelo e della Dottrina Sociale della Chiesa per la promozione di una maggiore giustizia sociale.-----

-----ARTICOLO 2-----

La Fondazione ha sede in Milano, Piazza Borromeo n. 6, ha durata illimitata ed opera nell'ambito della Regione Lombardia.-----

-----ARTICOLO 3-----

La Fondazione non ha fini di lucro, si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, operando nel campo dell'assistenza sociale e della beneficenza ed ha lo scopo di assistere e sostenere chiunque versi in stato di bisogno, per rendere operante nel sociale il principio cristiano della "solidarietà che è il nome nuovo della carità-evangelica".-----

La Fondazione svolge le seguenti attività di interesse generale riconducibili alla lettera u) dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo Settore (di seguito anche "CTS").-----

A tal fine, intende:-----

- sviluppare un'azione preventiva ed educativa volta a raggiungere una giusta cultura antidebito, unitamente ad un maggiore senso di responsabilità individuale e sociale;-----

- prestare, nei confronti di chi versa in stato di difficoltà-economiche e finanziarie, idonee garanzie, al fine di facilitare la concessione di credito altrimenti precluso da parte di banche, società finanziarie o enti creditizi che abbiano dato prova di responsabilità e sensibilità al problema, eventualmente istituendo sezioni speciali a sostegno delle diverse categorie (operatori economici, lavoratori dipendenti, studenti ecc.); con la precisazione che lo stato di bisogno sarà accertato con giudizio insindacabile del Comitato Esecutivo come previsto nel successivo art. 10 sulla base dei criteri come individuati al successivo articolo 8 del presente statuto;-----

- organizzare, nel predetto settore di attività, convegni, gruppi di studio e di ricerca, centri di assistenza;-----

- mantenere contatti con enti, istituti, associazioni e organismi aventi scopi similari.-----

La Fondazione, ricorrendone i presupposti di legge, può svolgere anche, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 17 ottobre 2014, n. 176, emanato in attuazione dell'articolo 111, quinto comma del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, l'attività di microcredito sociale, e di supporto con i connessi servizi ausiliari, da svolgersi congiuntamente alle altre attività statutarie aventi tutte obiettivi di inclusione sociale e finanziaria;-----

La Fondazione non potrà esercitare attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto delle condizioni e limiti di cui all'art. 6 del CTS.-

La Fondazione potrà attribuire direttamente, senza corrispettivo, e/o interessi, ed eventualmente senza rimborso del capitale, somme di denaro sotto forma di sussidi, contributi ovvero ogni altra forma di sostegno economico.-----

La Fondazione, inoltre, potrà, ricorrendone i presupposti e/o le condizioni legali, svolgere la propria attività avvalendosi di qualsiasi organizzazione o forma di volontariato.-----

-----ARTICOLO 4-----

Il patrimonio iniziale e irriducibile della Fondazione è di €-105.000,00, all'epoca dell'atto costitutivo, depositati sul conto corrente n. 524-39 acceso presso l'agenzia n. 1 di Milano della banca Credito Artigiano.-----

La Fondazione potrà ricevere donazioni, lasciti, legati ed elargizioni in genere che saranno utilizzati per il raggiungimento dello scopo unitamente alle rendite del patrimonio. La Fondazione potrà altresì accedere ai contributi di cui all'art. 15, Legge 7 marzo 1996 "Disposizioni in materia di usura".-----

Il patrimonio, ai sensi dell'art. 8 del CTS, deve essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria che deve perseguire unicamente finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale e attività alle stesse direttamente connesse.-----

E' fatto pertanto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo settore che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura e che per legge, statuto o regolamento abbiano fini analoghi a quelli della Fondazione.-----

-----ARTICOLO 5-----

Sono organi della Fondazione:-----

- il Consiglio di Amministrazione;-----
- il Presidente e il Vice Presidente;-----
- il Comitato Esecutivo;-----
- l'Organo di Controllo;-----

. il Revisore legale dei conti, se nominato.-----

-----ARTICOLO 6-----

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e da dieci membri nominati, uno per Diocesi, dai Vescovi pro tempore delle Diocesi della Lombardia;-----

essi durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati.-----

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno per approvare il bilancio preventivo e consuntivo e per discutere l'attività svolta dalla Fondazione, su convocazione del Presidente, nonché ogniqualvolta lo stesso lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei suoi membri. -----

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta (lettera/fax/e-mail) da recapitarsi almeno 10 giorni prima della riunione, contenente l'ordine del giorno con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza.-

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.-----

In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.----

E' ammessa la possibilità di intervento a distanza alle riunioni mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, purché sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, constatare e proclamare i risultati della votazione.-----

-----ARTICOLO 7-----

Il Consiglio di Amministrazione delibera il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.--

In particolare provvede ad investire, in linea con le finalità dell'Ente, e nel rispetto di quanto stabilito nel precedente art. 4 e nel successivo art. 8, le somme che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione nel modo che riterrà maggiormente sicuro e redditizio nonché alla gestione delle rendite prodotte dal patrimonio.-----

Il Consiglio di Amministrazione costituisce, al proprio interno, un Comitato Esecutivo per l'attività specifica di valutazione dei casi e la concessione delle garanzie, composto dal Presidente e da due membri del Consiglio di Amministrazione.-----

E' fatto obbligo al Comitato esecutivo di riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione circa la propria attività.-----

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la costituzione di altri Comitati tecnici consultivi precisandone funzioni (pastorale, giuridica, ecc.) e composizione.-----

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire la categoria degli "Amici Sostenitori" della Fondazione. Detta qualifica

potrà essere attribuita a coloro che spontaneamente e senza altro fine se non quello della carità cristiana e sociale, volessero contribuire ad alimentare il patrimonio della Fondazione. L'inclusione tra gli "Amici Sostenitori" della Fondazione è di carattere onorario e non conferisce ai soggetti insigniti di tale qualifica alcun potere amministrativo e deliberativo.-----

Il Consiglio di Amministrazione stabilirà la quota minima per attribuire la qualifica di "Amici Sostenitori" e la relativa durata. Una volta l'anno convocherà l'assemblea dei medesimi per relazionare sull'attività svolta dalla Fondazione e raccogliere suggerimenti circa i programmi che la stessa promuove.-----

-----ARTICOLO 8-----

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente, con apposita delibera, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 4, la misura dell'utilizzo delle rendite prodotte dal patrimonio e delle donazioni, elargizioni, legati e lasciti, da destinare alle spese di funzionamento della Fondazione e al fondo antiusura.-----

Quest'ultimo servirà al raggiungimento degli scopi della Fondazione sia attraverso la concessione del credito senza alcun corrispettivo (Fondo di Garanzia) sia con la beneficenza diretta (Fondo di Beneficenza). Al Fondo di Garanzia saranno destinati anche i contributi acquisiti dallo Stato, a norma dell'art. 15 della Legge 7 marzo 1996 "Disposizioni in materia di usura".-----

Il Consiglio di Amministrazione stabilirà la misura e le percentuali del fondo antiusura da destinare al Fondo di Beneficenza.-----

I beneficiari delle somme erogate dalla Fondazione per il raggiungimento dello scopo verranno scelti sulla base dei criteri indicati nel regolamento che il Consiglio di Amministrazione predisporrà di anno in anno con apposita delibera, sentito, qualora sia ritenuto opportuno, il parere non vincolante dei Comitati Tecnici competenti di cui all'art. 7. -----

Tra i criteri che il regolamento deve recepire occorre tenere conto:-----

- dell'effettivo stato di bisogno del richiedente;-----
- della serietà della ragione dell'indebitamento connessa allo stato di bisogno;-----
- dell'eventuale capacità di rimborso in base al reddito o alla situazione patrimoniale;-----
- delle fondate prospettive di sottrarre la persona indebitata all'usura.-----

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.-----

Alla chiusura di ogni esercizio finanziario, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla compilazione ed

all'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il tutto in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del CTS.-----

La Fondazione, oltre agli adempimenti di cui sopra collegati al bilancio, deve tenere il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'organo di controllo, dei revisori, se nominati, e di eventuali altri organi sociali o soggetti aderenti, il tutto in conformità a quanto prescritto dall'art. 15 del CTS.-----

Il Consiglio di Amministrazione delibererà altresì sulle convenzioni con le Banche rispetto alle quali la Fondazione si pone esclusivamente come garante parziale o totale, lasciando alle Banche il compito di integrare l'istruttoria delle pratiche segnalate dalla Fondazione e già deliberate dal Comitato Esecutivo e, in caso di inadempienza del cliente, di agire per il recupero del credito sentita la Fondazione stessa.-----

Il Consiglio di Amministrazione avrà inoltre competenza a deliberare per gli interventi di sostegno superiori agli importi che verranno determinati di anno in anno dal Consiglio medesimo, dopo un'eventuale istruttoria del Comitato Esecutivo.-----

Il Consiglio di Amministrazione inoltre nel caso di insolvenza di assistiti - su segnalazione delle Banche convenzionate, esperite le opportune iniziative di recupero - delibererà per la copertura dell'esposizione residua, nei confronti degli Istituti di credito, attingendo al Fondo di Garanzia o da altri Fondi eventualmente disponibili.-----

La Fondazione potrà avviare, se ritenuto possibile e conveniente, una procedura bonaria di recupero, anche transattiva, il cui ricavato andrà assegnato al Fondo di Garanzia utilizzato per la copertura del debito residuo.-----

-----ARTICOLO 9-----

Il Presidente è nominato dalla Regione Ecclesiastica Lombardia per il tramite della Conferenza episcopale lombarda, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato senza interruzioni.-----

Il Presidente rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo.-----

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, proponendo le materie da trattare nelle singole adunanze, adotta, in caso d'urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo possibile al Consiglio di Amministrazione.-----

In caso di assenza o di impossibilità del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente.-----

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza semplice.-----

-----ARTICOLO 10-----

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da due componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati con voto unanime dello stesso, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Nel caso di impossibilità a raggiungere l'unanime consenso si provvederà all'elezione con la maggioranza qualificata dei due terzi.-----

Il Comitato Esecutivo ha il compito, in conformità ai criteri-indicati nel regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione, di deliberare in merito al rilascio delle garanzie da parte della Fondazione. -----

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta (lettera o fax o e-mail) da recapitarsi almeno 5 giorni prima della riunione, contenente l'ordine del giorno con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza.-

Il Comitato Esecutivo è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.-----

In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.----

E' ammessa la possibilità di intervento a distanza alle riunioni mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, pur ch  sia consentito al Presidente di accertare l'identit  e la legittimazione degli intervenuti, constatare e proclamare i risultati della votazione.-----

In caso di cessazione dell'incarico di uno o pi  componenti, per qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione provveder  alla sua sostituzione, con delibera a maggioranza semplice.-----

-----ARTICOLO 11-----

ORGANO DI CONTROLLO-----

Il controllo della gestione della Fondazione di cui all'art. 3 del CTS deve essere esercitato da un collegio composto da tre membri nominati dalla Regione Ecclesiastica Lombardia per il tramite della Conferenza episcopale lombarda, durano in carica quattro esercizi e possono essere riconfermati.-----

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. -----

L'Organo di Controllo: -----

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;-----

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;--

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e/o quando siano costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 117/2017, ed

in generale nei casi consentiti dalla legge, può esercitare, su decisione del Consiglio di Amministrazione, la revisione legale dei conti, fermo restando quanto previsto dall'Art. 12 del presente Statuto; nel caso in cui la revisione legale dei conti sia esercitata dall'Organo di Controllo, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali;-----

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse da quelle di interesse generale ed alla raccolta fondi;-----

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'articolo 14 del D.Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo.---

L'Organo di Controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.-----

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

Delle proprie decisioni l'Organo di Controllo redige verbale, il quale viene trascritto nell'apposito libro delle deliberazioni di tale Organo, conservato nella sede della Fondazione.-----

REVISIONE LEGALE DEI CONTI-----

La revisione legale dei conti è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione nominati dalla Regione Ecclesiastica Lombardia per il tramite della Conferenza episcopale lombarda, durano in carica quattro esercizi e possono essere riconfermati.-----

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e/o quando siano costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 117/2017, ed in generale nei casi previsti dalla legge, la nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti è obbligatoria.-----

Nei casi consentiti dalla legge, all'atto della nomina, l'Organo di Controllo può essere incaricato della revisione legale dei conti; in quest'ultimo caso, tutti i componenti dell'Organo di Controllo devono essere revisori iscritti nel Registro dei Revisori Legali.-----

Al soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve essere sottoposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per la sua approvazione.-----

-----ARTICOLO 12-----

Le proposte di modifica del presente Statuto sono sottoposte all'assenso della Regione Ecclesiastica Lombardia per il tramite della Conferenza episcopale lombarda e sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza qualificata dei due terzi.-----

-----ARTICOLO 13-----

La Fondazione si estingue per le cause previste dall'articolo-27 del Codice Civile e dal Codice del Terzo Settore.-----

Ai sensi dell'art. 49 del suddetto CTS la causa di estinzione o scioglimento dell'ente viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali.-----

In qualsiasi caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, ai sensi dell'art. 9 del CTS, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore che svolgono una analoga attività di interesse generale la cui individuazione è demandata al Consiglio di Amministrazione sentita la Conferenza episcopale lombarda.-----

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere di cui al comma precedente sono nulli.-----

F.to Luciano GUALZETTI-----

F.to Benedetta FERRARESE NOTAIO-----